Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 11 – Basilicata sistemi territoriali *(OS 5.1)*

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "VULTURE" E DELLE RELATIVE OPERAZIONI PREVISTE A VALERE SUL PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027

SCHEMA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "VULTURE" E DELLE RELATIVE OPERAZIONI PREVISTE A VALERE SUL PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027

la **Regione Basilicata** con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, Codice Fiscale 80002950766 rappresentata dal Direttore della Direzione Generale per la Programmazione e la gestione delle Risorse Strumentali e Finanziare, Autorità di Gestione del PR Basilicata2021 – 2027 FESR e FSE+, dott. Alfonso Morvillo (di seguito denominata Regione);

e

l' **Ente**

- Comune di Rionero in Vulture Capofila dell'Area interna "Vulture", rappresentato dal Sindaco dott. Mario Di Nitto;

sottoscrivono il seguente Accordo di Programma col quale convengono quanto segue.

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che recita "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'adozione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

RILEVATO che l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione il 15 luglio 2022 prevede che attraverso l'Obiettivo strategico di Policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" si continuino a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta

complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);

VISTO il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 (di seguito Programma Regionale o PR) approvato e Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)9766 del 16 dicembre 2022, di cui la giunta ha preso atto con DGR n. n. 47 del 1.02.2023;

VISTA LA D.G.R. n. 48 del 01 febbraio 2023 con la Regione Basilicata ha approvato la composizione delle sette Aree Interne, di cui quattro riferite al ciclo programmatorio 2014 – 2020 e tre al ciclo 2021 – 2027, cosi come emerse dall'azione negoziale posta in essere con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza del NUVAP, e conclusa con il parere favorevole del Comitato Tecnico per le Aree Interne del 29 settembre 2022 in merito al dossier di candidatura;

VISTA la D.G.R. n. 581 del 25 settembre 2023, con la quale la Regione Basilicata ha approvato:

- le "Linee di indirizzo sulle Strategie Territoriali della Basilicata", imperniate su un percorso di ricomposizione territoriale dei Comuni della Basilicata, in un quadro di centralità dell'azione di programmazione della Regione, che favorisca: l'allocazione ottimale delle risorse finanziarie messe a disposizione dai programmi a scala Regionale, nazionale e comunitaria; la riorganizzazione dei processi di supporto allo sviluppo locale e, infine, l'affermazione di una nuova ed ambiziosa governance multilivello;
- i "Criteri di riparto delle risorse finanziarie del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 destinate alle Aree Interne e alle Aree Urbane", con la quale la si è proceduto alla ripartizione finanziaria delle risorse destinate dai Programmi regionali per il periodo 2021-2027 all'Investimento Territoriale Integrato (ITI) Aree Interne, tra cui quelle relative alla Priorità 11 del PR FESR FSE+ 2021-2027 e con cui è stata assegnato l'importo di 8.089.107,74 euro a valere sull' Obiettivo specifico: RSO 5.2. "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" del PR FESR FSE+ 2021-2027 per l'area interna MEDIO BASENTO;

VISTO il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, approvato in data 9.04.2025 dalla Cabina di Regia ex art. 7 D.L. n. 124/2023, che ha aggiornato le perimetrazioni di alcune aree interne e definito il processo di attivazione e gestione delle risorse nazionali previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022 a sostegno delle Aree interne;

CONSIDERATO che, al fine di accelerare gli investimenti e miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche pubbliche a livello territoriale, sono stati attivati 7 accordi di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Basilicata ed i Comuni Capofila Aree interne della strategia SNAI, che hanno avuto come finalità anche quella di favorire l'animazione territoriale;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" approvato con DGR n. 186 del 16/03/2024, modificato nelle versioni 2 e 3 rispettivamente con DGR n. 222 del 07/05/2022 e con DGR n. 322 del 27/06/2025;

CONSIDERATO, altresì:

- che la Regione Basilicata ha dato avvio ad una procedura negoziata per definire il quadro degli interventi da finanziare a valere sulla Priorità 11 Obiettivo specifico RSO 5.2 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 con nota pec del 23-02-2024;
- che, il succitato "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" prevede che "la procedura negoziale conduce alla sottoscrizione di un accordo ex art. 15 della legge 241/1990. L'Accordo definisce l'oggetto e le risorse finanziarie, nonché il cronoprogramma di spesa, chiarisce gli impegni delle parti, tra cui l'ammissibilità della spesa e la tracciabilità dei flussi finanziari, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo, gli obblighi di comunicazione e visibilità, il monitoraggio delle operazioni" e definisce i contenuti standard minimi;

PRESO ATTO della proposta di Strategia Territoriale corredata dalle relative schede intervento trasmessa dal Capofila dell'Area Interna "Vulture" Comune di Rionero in Vulture con nota assunta al protocollo direzionale con n. E.0048878 del 03-03-2025, nonchè la nota n. E. 0184015 del 02/09/2026 con la quale sono state trasmesse le 16 schede intervento allegate alla Strategia Territoriale opportunamente revisionate al termine del percorso istruttorio;

VISTA la D.G.R. 96 del 12 marzo 2025 avente ad oggetto la "Costituzione del *Comitato tecnico di valutazione e istruttoria* coordinato dall' Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 –2027 in qualità di Autorità responsabile per le Aree interne (ARAI) per la verifica di coerenza delle operazioni proposte presentate dalle Aree Interne all'interno delle Strategie";

CONSIDERATO che gli uffici partecipi del Comitato Tecnico di cui alla D.G.R. 96 del 12 marzo 2025 hanno attivato l'Istruttoria nel corso della quale si sono tenute interlocuzioni sia con il Capofila che con i comuni afferenti all'area interna tese appunto a chiarire il contenuto delle proposte, che dette interlocuzioni hanno dato luogo ad una parziale modifica di forma e/o contenuto;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 553 del 30/09/2025 si è approvato lo schema di Accordo di programma per l'attuazione delle Strategie delle Aree Interne;

VISTA la nota del Comune di Rionero in Vulture assunta al protocollo dipartimentale al E_.0169679 del 04-08-2026 con la quale sono state trasmesse le delibere con cui i singoli comuni hanno preso atto dello schema di Accordo ex art. 15 L. 241/90 approvato con D.G.R. n. 533 del 30/09/2025;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 125 del 27/10/2025 con cui si è preso atto e si è approvato lo schema di accordo di programma ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Basilicata ed i Comuni Capofila delle Aree Interne della strategia SNAI, approvato con D.G.R. n. 553 del 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che con D.G.R. n……. del si è preso atto dell'esito della procedura negoziata, della proposta di Strategia trasmessa dall'area ed è stata disposta l'ammissione a finanziamento delle operazioni in essa contenute;

Tutto ciò premesso, verificato e considerato,

Art. 1 Recepimento *delle premesse e degli allegati*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito denominato **Accordo**) e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
2. Ne costituiscono allegato:
 a) la "**strategia d'area**" Allegato 1), che inquadra e motiva l'azione e i risultati che si intendono raggiungere nell'area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi
 b) le "**Schede operazioni**" a valere sull'Obiettivo specifico RSO 5.2. del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 (allegato 2), secondo il modello approvato con DGR. n. 377 del 26/06/2023, che identificano l'operazione, i Beneficiari, la tipologia di finanziamento, i criteri di selezione, i dati anagrafici dell'operazione, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale ed il relativo cronoprogramma, gli indicatori;

Art.2 Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'area interna "Vulture" (Allegato 1) e all'attuazione delle operazioni descritte nelle schede allegate (Allegato 2).
2. La strategia contiene gli elementi previsti dall'art. 29 del Reg. UE n. 1060/2021 ed individua gli obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire nell'area e le azioni corrispondenti finalizzate allo sviluppo locale.
3. La strategia, oltre ad individuare le operazioni finanziate attraverso l'Obiettivo specifico RSO 5.2 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, individua anche le operazioni a valere sul contributo nazionale previsto dalla Delibera CIPESS n. 41/2022 e propone altri interventi coerenti potenzialmente a valere su altri Obiettivi Specifici del Programma o su altri strumenti di programmazione rispetto ai quali le parti opereranno per verificare la sussistenza delle condizioni per una loro realizzabilità futura (*opzioni da verificare rispetto alla fattispecie concreta).*
4. Il presente Accordo regola i rapporti tra la Regione Basilicata, il Soggetto Beneficiario, il Soggetto Attuatore (ove presente e se non coincide con il Beneficiario) per la gestione degli adempimenti connessi con l'attuazione delle operazioni a valere sull'Obiettivo specifico RSO 5.2 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Art.3 Soggetti *coinvolti*

1. I soggetti coinvolti sono:
 a. La **Regione Basilicata** che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:
 - L'**Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027** (di seguito anche AdG) è responsabile del processo di definizione delle strategie territoriali e titolare delle funzioni e

dei compiti assegnati dagli articoli da 72 a 75 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dalla "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" approvato con DGR n. 186 del 16/03/2024.

- i **Responsabili di Azione (**di seguito anche **RdA)**, individuati ratione materiae ed aventi le funzioni e i compiti assegnati dall'Allegato A) della D.G.R. n. 377 del 26/6/2023.

b. i seguenti Enti che intervengono nell'attuazione del presente Accordo in qualità di beneficiari delle operazioni così come indicato nelle relative schede di operazioni:

- Comune di Atella;
- Comune di Barile;
- Comune di Filiano;
- Comune di Ginestra;
- Comune di Lavello;
- Comune di Maschito;
- Comune di Montemilone;
- Comune di Rapolla;
- Comune di Ripacandida;
- Comune di Venosa.

c. il Comune di Rionero in Vulture che interviene anche in qualità di soggetto capofila dell'area interna VULTURE;

Art. 4 Copertura *finanziaria dell'Accordo*

1. Il presente Accordo dispone delle risorse finanziarie per l'attuazione delle operazioni previste a valere sull'Obiettivo specifico RSO 5.2. "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" della Priorità 11 Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.
2. Le risorse previste da riconoscersi ai beneficiari individuati nelle 16 schede progetto approvate con DGR …… a valere sull'Obiettivo specifico RSO 5.2. del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 sono pari a € 11.107.986,77;
3. L'ammissione a finanziamento delle operazioni si perfeziona con la Determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto e di approvazione del quadro economico dell'operazione. In fase di progettazione esecutiva, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'operazione che eccedono il contributo concesso nell'atto di ammissione a finanziamento citata in premessa resteranno a carico del Beneficiario, salvo trovare copertura, a fronte di deliberazione della Giunta regionale, nelle economie rinvenienti da altre operazioni comprese nell'Accordo o in eventuali ulteriori risorse disponibili nell'Azione di riferimento.
4. Gli interventi in attuazione della quota di finanziamento nazionale prevista dalla Delibera CIPESS n. 41/2022 non rientrano nella copertura finanziaria del presente accordo e saranno oggetto di successiva procedura amministrativa in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strategico Nazionale delle Aree

Interne.

Art.5 Condizioni *di attuazione e compiti delle parti*

1. Le operazioni saranno implementate nel pieno e totale rispetto delle condizioni di attuazione e degli obiettivi procedurali e finanziari del Programma Operativo.
2. I soggetti contraenti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione delle operazioni oggetto del presente Accordo.

3. **L'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027** svolge i compiti assegnati dall'art. 72 all'art. 75 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e previsti nel "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" e nel SIGECO 2021/2027.
4. All'**Autorità di Gestione** è attribuito il compito di:
 a. proporre le modifiche all'Accordo che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme comunitarie, nazionali o regionali applicabili alle operazioni finanziate dal PR;
 b. modificare, anche successivamente alla stipula del presente Accordo, le direttive, i manuali e tutti gli atti connessi a vario titolo con il PR, senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo, notificando dette modifiche ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 c. sulla base del monitoraggio e dei controlli, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 12 del presente Accordo, effettuare la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere al Beneficiario, all'Ente Attuatore (ove non coincida con il Beneficiario) e al Responsabile di Attuazione informazioni aggiuntive per eventuali reporting alla Giunta, al Comitato di Sorveglianza, alla Sessione comunitaria del Consiglio regionale, e/o alla Commissione Europea;
 d. rilasciare un parere di coerenza programmatica sulle proposte di atti amministrativi con tutti i relativi allegati (deliberazioni o determinazioni), del RdA, finalizzate all'approvazione di procedure per la selezione e/o l'ammissione a finanziamento di operazioni da finanziare con le risorse del PR e sulle schede di operazione;
 e. assicurare il corretto e tempestivo trattamento di eventuali reclami effettuati dal Beneficiario o da altri organismi e/o e privati relativi all'operazione ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE n. 13060/2021 e come stabilito nel paragrafo 2.1.2.10 Reclami /Denunce– articolo 69, paragrafo 7 RDC e del SIGECO 2021/2027, e fornire alle Autorità competenti e/o alla parte istante esaustiva risposta ai reclami e alle istanze presentate.
5. Al **Responsabile di Attuazione (RdA)** sono assegnati i compiti di cui all'Allegato A) "Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro competenze e responsabilità" della D.G.R. 377 del 26/6/2023 e nonché quanto riportato nel "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" approvato con DGR n. 186 del 16/03/2024" e nel SIGECO 2021/2027 approvato con DGR n. 387 del 29/06/2023.

 In particolare, all'RdA è attribuito il compito di:
 a. predisporre e adottare, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative contabili e finanziarie, i provvedimenti amministrativi di approvazione, selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni e di impegno e liquidazione delle risorse;
 b. assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni finanziate attraverso il sistema di monitoraggio del Programma Regionale;
 c. assicurare le verifiche amministrative e in loco delle operazioni, necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;

d. disporre con propria Determinazione Dirigenziale l'eventuale sostituzione e/o modifica delle schede di operazione allegate al presente Accordo su richiesta motivata dell'ente capofila e previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione;

e. prendere atto con Determinazione dirigenziale delle progettazioni relative all'operazione ed approvare il quadro economico dell'operazione;

f. effettuare le necessarie verifiche di coerenza sulla progettazione esecutiva dell'operazione in relazione ai contenuti della scheda di operazione, che ne hanno determinato la selezione e l'ammissibilità al finanziamento. Si precisa che il progetto:
 - nel caso di operazioni per la realizzazione di lavori pubblici, deve presentare uno dei seguenti livelli progettuali:
 - progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui alla Sezione II dell'Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 41, comma 6 del Codice) ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. laddove sia posto a base di gara;
 - progetto esecutivo, di cui alla Sezione III dell'Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 41, comma 8 del Codice) ai sensi dell'articolo l D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

g. assicurare il trasferimento delle risorse finanziarie al Beneficiario previa verifica della documentazione giustificativa di spesa.

6. Il **Beneficiario**:

a. genera il CUP dell'operazione;

b. nomina il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

c. assicura l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali e delle disposizioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e dei relativi manuali e documenti di attuazione predisposti dall'Autorità di Gestione (fra cui "Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro competenze e responsabilità" approvato con D.G.R. 377 del 26/6/2023; "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione", SIGECO 2021/2027);

d. rispetta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;

e. garantisce le attività di monitoraggio sull'applicativo di monitoraggio 2021-2027 inserendo nello stesso i dati finanziari, fisici, procedurali e, in generale, quelli tecnici, amministrativi e finanziari connessi all'attuazione sulla base delle previsioni del Manuale di Monitoraggio e rendicontazione e di funzionamento del sistema informativo del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

f. assicura la tenuta della documentazione relativa all'operazione ammessa a finanziamento, provvedendo a caricare sul sistema informativo la documentazione richiesta e garantendo la conservazione presso la propria struttura del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo), ai sensi di quanto stabilito nell'art. 69 comma 8 del Reg. n. 1060/2021 in relazione allo scambio elettronico dei dati tra Beneficiari, AdG, AdC e AdA e secondo le modalità previste dai Manuali di rendicontazione di riferimento del PR e dalle circolari esplicative dell'AdG;

g. adottare un sistema di contabilità separata (ex art 57 del RDC) o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per la gestione delle entrate e delle uscite a valere sulla gestione dell'operazione finanziata dal PR; , ferme restando le norme contabili nazionali;

h. può presentare eventuali reclami all'Autorità di Gestione mediante le modalità previste nel paragrafo

2.1.2.10 Reclami /Denunce– articolo 69, paragrafo 7 RDC del SIGECO 2021/2027 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

i. fa eseguire i lavori e realizzare le opere relative all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale ri rispettando le scadenze temporali di esecuzione e di spesa individuate nel cronoprogramma;

j. vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizza tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto;

k. rispetta tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, liquida i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;

l. in caso di modifiche del contratto e di varianti, accerta la presenza delle motivazioni che hanno comportato le variazioni al contratto e la rideterminazione del quadro economico, redige l'atto di approvazione del quadro economico modificato, previa autorizzazione alla redazione delle varianti che sarà corredata, in caso di lavori e opere pubbliche, della relazione tecnica del Direttore dei lavori;

m. rispetta la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

n. rispetta le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese di cui all'art.63 del Reg. CE n. 1060/2021 e ad alla norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese (che al momento della sottoscrizione del presente Accordo si intende essere il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66) tra cui in particolare il divieto di doppio finanziamento;

o. rispetta gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. CE n. 1060/2021;

p. adotta modalità attuative che garantiscano, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, l'immunizzazione dagli effetti del clima ai sensi della Comunicazione 2021/C - climate proofing), nonché per tutte le operazioni finanziate il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le indicazioni e i requisiti specifici indicati dalla Valutazione di impatto ambientale e dal Manuale delle Procedure;

q. rispetta gli specifici adempimenti connessi alla procedura di selezione e concessione dalla Determina/Delibera di ammissione a finanziamento e implementa il sistema di monitoraggio del PR impegnandosi a fornire i dati per alimentare il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

r. produce l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni oggetto di finanziamento;

s. rispetta gli obblighi in tema di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47, 49 e 50 e all'Allegato IX RDC del Reg. UE 1060/2021;

t. comunica tempestivamente a RdA e AdG l'avvio di procedure giudiziarie e/o amministrative in corso con carattere sospensivo.

7. Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo;
- rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa.

8. Soggetto attuatore: assume le competenze e svolge i ruoli del Beneficiario in fase di attuazione dell'operazione;
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari in linea con quanto stabilito al punto (65) delle premesse dal Reg. n. 1060/2021, è fatto divieto alle strutture regionali (Autorità di Gestione/Certificazione, Autorità di Audit, Responsabili di Azione) di richiedere al Beneficiario la trasmissione di documenti relativi alle operazioni finanziate già acquisiti da una di dette strutture regionali competenti.

Art. 6 *Comitato di Coordinamento e monitoraggio*

1. Le Parti, a seguito della stipula del presente Accordo, costituiscono un Comitato di Coordinamento e Monitoraggio (di seguito Comitato) del processo di attuazione del presente Accordo e delle relative operazioni previste.
2. Il Comitato è formato dall'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, dal Referente istituzionale in rappresentanza dell'ente capofila o da referenti dell'Amministrazione intervenuti in sua rappresentanza;
3. Il Comitato è convocato dall'Autorità di Gestione del P.R. Basilicata FESR FSE+ 2021-2027; si riunisce con cadenza almeno trimestrale e può essere svolto anche in modalità remota sincrona o in forma scritta asincrona.
4. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio delle fasi procedurali delle operazioni, della pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati del presente Accordo, e in particolare ha il compito di:
 a. verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione delle operazioni, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva. A tal fine le parti prendono a riferimento esclusivamente le informazioni ed i dati di avanzamento registrati nel sistema di monitoraggio del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;
 b. definire apposite misure di accelerazione dell'attuazione del presente Accordo;
 c. condividere eventuali proposte di modifiche o integrazioni al presente Accordo e alle schede di operazione;
5. Il Comitato dell'Accordo, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi di un Comitato tecnico congiunto costituito da personale della Regione Basilicata e dell'Ente capofila.
6. I verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio e del Comitato tecnico devono essere firmati e trasmessi alle Parti.
7. Sulla base degli ambiti di intervento delle operazioni, l'Autorità di Gestione si avvale del supporto tecnico dell'Ufficio responsabile di Azione.

Art.7 Modalità *di erogazione del finanziamento*

1. L'erogazione del contributo al Soggetto Beneficiario avverrà nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, a fronte della presentazione della domanda di rimborso e di apposito report di progetto per il tramite del sistema informativo 2021-2027, e di quanto stabilito nella Determinazione dirigenziale del RdA di concessione del contributo, di presa d'atto del progetto e di approvazione del quadro economico di cui all'art. 5 del presente Accordo.
2. Il contributo pubblico concesso al Beneficiario a seguito della determinazione dirigenziale di cui al punto 1 sarà erogato in più fasi nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 a) il primo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, di norma fino al 10% - del costo dell'intervento ammesso a finanziamento per consentirgli di avviare tempestivamente le procedure di gara;
 b) l'ulteriore anticipazione a seguito dell'aggiudicazione, a seguito di richiesta del Beneficiario, di un'ulteriore anticipazione. Tale anticipazione sommata a quella erogata a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto, non deve superare la misura del 20% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, come rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto;
 c) i successivi acconti, da liquidarsi a titolo di rimborso, sono erogati su richiesta del Beneficiario.
3. L'erogazione dell'ulteriore anticipazione di cui al punto b) avviene a seguito della trasmissione da parte del RUP per il tramite del Sistema Informativo 2021-2027 della documentazione attestante l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, fra cui:
 a) il Codice Identificativo Gara (CIG);
 b) l'atto di approvazione del Bando, del capitolato e del disciplinare di gara nonché dell'avvenuto espletamento degli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza, ovvero gli estremi delle pubblicazioni dei Bandi/Avvisi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
 c) l'atto di indizione della gara, bando, capitolato e disciplinare;
 d) i documenti di espletamento della procedura: l'elenco offerte pervenute con evidenza del numero di protocollo, l'atto di nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, i verbali della Commissione, le comunicazioni/richiesta di chiarimenti, in caso di offerta anomala e i relativi chiarimenti forniti; l'atto di aggiudicazione di gara e rimodulazione del quadro economico;
 e) in caso di procedura negoziata, atti amministrativi di nomina e selezione e Relazione esplicativa delle motivazioni di scelta delle procedure;
 f) copia delle pubblicazioni degli esiti di gara nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria prevista in materia di informazione e pubblicità;
 g) atti amministrativi inerenti eventuali ricorsi/dichiarazione del Beneficiario;
 h) copia del contratto, se sottoscritto;
 i) comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto (se avvenuta).

4. L'erogazione dei successivi acconti, a titolo di rimborso di spese già sostenute, può avvenire solo a seguito della trasmissione da parte del Beneficiario per il tramite del sistema informativo 2021-2027della seguente documentazione relativa alle spese ed ai pagamenti, e alla restante documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, nel rispetto di quanto stabilito delle disposizioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e dei relativi manuali e documenti di attuazione predisposti dall'Autorità di Gestione :
 a) le fatture quietanzate al soggetto realizzatore dell'appalto corredate dai certificati di avvenuto pagamento, e dei relativi atti amministrativi di approvazione (certificati di regolare esecuzione, di conformità, collaudi ecc.);
 b) gli stati di avanzamento lavori corredati dalla documentazione richiesta dal soggetto beneficiario al soggetto realizzatore per comprovare la regolare esecuzione del contratto, la conformità dei prodotti e servizi forniti/delle opere realizzate ecc.;
 c) le comunicazioni di eventuali sospensioni/ripresa del contratto;
 d) le autorizzazioni di proroghe e varianti che non comportino variazioni del quadro economico complessivo oggetto di convenzione.
5. Su richiesta del beneficiario e qualora quest'ultimo non abbia le risorse necessarie a disporre i pagamenti delle spese riportate negli stati avanzamento lavori e nei certificati di pagamento, il RdA, in linea con la pista di controllo, può erogare il contributo (a titolo di pagamento intermedio o di saldo) in assenza della documentazione attestante i pagamenti di cui ai precedenti commi. In tal caso, il beneficiario è tenuto ad effettuare i pagamenti, a registrare gli stessi tramite il sistema di monitoraggio 2021-2027 al massimo entro 30 giorni dall'accredito del contributo da parte della Regione Basilicata;
6. La Regione assicura che il Beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità e comunque non oltre il termine di 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso (art. 74 RDC) in costanza di tutte le informazioni necessarie previste per la verifica della correttezza dell'istanza di pagamento.
7. Per le operazioni in cui sono previsti degli oneri a carico del beneficiario, per consentire una corretta rendicontazione e successiva liquidazione delle somme sul contributo pubblico, lo stesso beneficiario specifica l'importo di ciascuna voce del quadro economico che dovrà restare a suo carico.

Art. 8 Ammissibilità delle spese

1. In merito alla ammissibilità della spesa si fa riferimento ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale nonché a quanto regolato nel "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione".
2. Le spese sostenute per la realizzazione delle operazioni sono ritenute ammissibili e rientranti nelle relative voci di costo qualora pertinenti e riconducibili alla scheda progettuale presente nell'Allegato 2 del presente accordo e del relativo progetto approvato nonché coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto stesso.
3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 63 comma 6 del regolamento (CE) 2021/1060 non saranno, in ogni caso, considerate ammissibili spese relative a operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 9 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12, scade alla conclusione degli interventi in esso previsti con la liquidazione dell'intero contributo spettante ai Beneficiari a seguito della conclusione ed entrata in funzione delle operazioni previste nelle schede di operazioni allegate. In ogni caso esso scade comunque improrogabilmente alla data del 31/12/2029 prevista per le operazioni cofinanziate dal PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.
2. Le spese sostenute dal beneficiario relativamente alle operazioni incluse nel presente Accordo sono ammissibili se i relativi pagamenti sono stati effettuati a decorrere dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle operazioni, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e rendicontabilità previste per il PR Basilicata FESR FSE+ 2021-20277. Sono ammissibili altresì le spese sostenute prima di detto termine, se comunque sostenute dopo il 1° gennaio 2021 purché afferenti alla preparazione e progettazione del progetto ed incluse nel quadro economico dello stesso.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il monitoraggio sarà effettuato con le modalità e tramite l'applicativo di monitoraggio e rendicontazione 2021-2027delPR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.
2. I Beneficiari hanno l'obbligo di registrare e fornire tempestivamente i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio.
3. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'Amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza.
4. I dati del sistema di monitoraggio 2021-2027 e i report redatti in base a detti dati saranno i soli presi a riferimento per le riunioni del Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui al precedente art. 6.

Art. 11 *Riprogrammazione delle economie*

1. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo sono soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, così come individuate Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Le risorse rinvenienti saranno rinegoziate in seno alla consulta dei sindaci dell'Area Interna e comunque a disposizione dall'RdA per far fronte ad esigenze procedurali che dovessero emergere in fase di esecuzione dei singoli interventi (es. varianti in corso d'opera, progetti di completamenti, caro materiali ecc).

Art. 12 *Controlli*

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Beneficiari accettano le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli in loco.

2. La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque i Beneficiari dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa.

Art. 13 Ritardi*, inerzie ed inadempienze*

1. In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione delle singole operazioni il Responsabile di Azione, informandone l'Autorità di Gestione, invita il Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.
2. Il Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile di Azione gli atti adottati, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile di Azione, sentita l'Autorità di Gestione, adotta le misure amministrative di propria competenza.

Art. 14 Cause *di revoca del contributo*

1. La Regione procede alla revoca parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
 a. il Beneficiario non provveda a generare il CUP o il CIG;
 b. il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
 c. il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente Accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
 d. ricorrano le cause di revoca previste dal citato "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione";
 e. ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 65 del regolamento CE 1060/2021 in materia di stabilità delle operazioni;
 f. Il beneficiario e/o l'Ente attuatore (*ove non coincida con il Beneficiario*) non rispetti le disposizioni in materia di comunicazione e trasparenza di cui all'articolo seguente.
 g. La Regione si riserva la facoltà di revoca parziale o totale del finanziamento qualora:
 - il Beneficiario abbia realizzato l'operazione senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;

- il mancato rispetto dei cronoprogrammi delle singole operazioni abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
- il Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicurino l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti;
- il Beneficiario non rispetti i compiti a loro assegnati con il presente Accordo.

h. La Regione nel procedere alla revoca può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

Art. 15 Regole *di informazione e pubblicità*

1. Per gli interventi a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027, il Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato allegato IX -Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060
2. Con riferimento agli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 50 del RDC, il beneficiario deve:
 - fornire una breve descrizione dell'operazione (comprese le finalità e i risultati) sul proprio sito web o sui siti di social media ufficiali del beneficiario compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apporre, su tutti i documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
 - nel caso di operazioni il cui costo supera i 500.000 euro, esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione; conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del RDC, a far data dall'inizio dell'attuazione materiale delle operazioni, o dall'installazione delle attrezzature acquistate con il sostegno UE;
 - per operazioni di importo inferiore ai 500.000 euro, esporre almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, in un luogo facilmente visibile al pubblico; ove il beneficiario sia una persona fisica, l'esposizione del sostegno UE sarà limitata nella misura del possibile, dando evidenza di tale sostegno in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
3. In caso di violazione da parte del beneficiario degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del RDC, l'AdG applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione del contributo concesso fino al 3%.
4. Per assicurare il rispetto delle succitate previsioni, il Beneficiario dovrà attenersi alle successive disposizioni sulla "linea grafica" del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027.

5. Il Beneficiario può sostenere gli oneri connessi al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo a valere sul contributo assegnato purché detti costi siano previsti tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" del quadro economico dell'operazione.
6. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Beneficiario e l'Ente Attuatore (ove diverso dal Beneficiario) accetta/accettano l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito http://europa.basilicata.it/2021-27/ e sui siti web delle altre Autorità nazionali e comunitarie competenti. Beneficiario ed Ente Attuatore accettano, altresì, l'eventuale pubblicazione della scheda progetto allegata e delle informazioni relative al progetto sul sito web http://europa.basilicata.it/2021-27/

Art. 16 Stabilità *delle operazioni*

1. Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento 1060/2021 i beneficiari delle schede progetto previste dalla Strategia e finanziate dal PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 devono garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità delle operazioni finanziate.
2. Nel suddetto periodo ciascun beneficiario è tenuto per ognuno degli interventi finanziati:

 − a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito delle operazioni approvate;

 − a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 17 *Disposizioni generali*

1. Il presente Accordo di Programma, nel rispetto del termine di validità di cui all'art. 7, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo condivide la Strategia Territoriale e regola l'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027. Per le schede delle operazioni contemplate dalla Strategia e relative ad altri strumenti di programmazione regionali o a risorse nazionali, incluse quelle previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, si rinvia alle procedure di competenza.
3. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
4. Alla scadenza del presente Accordo le parti regoleranno le incombenze eventualmente derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Art. 18 *Controversie*

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Potenza.

Art. 19 Norme Applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Art. 20 *Sottoscrizione*

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto confermato e sottoscritto

ALLEGATI

a) Strategia dell'Area Vulture
b) Schede delle operazioni approvate

per la Regione Basilicata
Autorità di Gestione del PR Basilicata2021 – 2027 FESR e FSE+, dott. Alfonso Morvillo

per il Comune Capofila dell'Area Interna
Il Sindaco del Comune di Rionero in Vulture, dott. Mario Di Nitto

Data e Luogo